

### 3 Cesare “difensore d’ufficio”

(51, 1-9; 20-27; 40-43)

Catilina, dopo lo scontro con Cicerone in Senato, ha lasciato la città, ma alcuni suoi sostenitori, coordinati da Lentulo, tentano un nuovo colpo di stato. Cercano, a questo scopo, l'alleanza degli Allòbrogi, una tribù gallica oppressa dal malgoverno romano i cui rappresentanti si trovano in quel momento a Roma. Ma proprio grazie agli ambasciatori Allòbrogi la congiura viene scoperta e i congiurati sono messi sotto custodia. In Senato si discute del loro destino: devono o no essere condannati a morte? In questa circostanza si inserisce il discorso di Gaio Giulio Cesare; questi, abile politico schierato con i *populares*, tenta con molta cautela di evitare la condanna a morte dei catilinari: pur riconoscendo la gravità del loro gesto, si appella alle leggi che prescrivono per i cittadini romani pene alternative.

**51.1.** Tutti gli uomini, o senatori, che deliberano intorno a fatti dubbi, debbono essere liberi da odio e da amicizia, da ira e da misericordia. **2.** L'intelletto non può discernere facilmente il vero, se quei sentimenti l'offuscano, e nessuno mai può obbedire contemporaneamente alla passione e al proprio interesse. **3.** Se tendi l'arco dell'intelletto, questo ha forza; se sei preda della passione<sup>1</sup>, questa domina e la mente non ha più vigore. **4.** Potrei, o senatori, ricordare molti e molti esempi di re e di popoli che spinti dall'ira o dalla pietà presero funeste deliberazioni; ma io preferisco dire ciò che i nostri antenati, trattenendo l'impeto delle loro passioni, fecero con senso di rettitudine e di giustizia. **5.** Nella guerra Macedonica<sup>2</sup>, che noi combatteremo contro il re Perseo, la città di Rodi, grande e magnifica, che aveva accresciuto la sua potenza con l'aiuto del popolo romano, ci fu infedele e nemica; ma quando, terminata la guerra, si dovette deliberare intorno alla sorte dei Rodiesi, i nostri antenati li lasciarono impuniti<sup>3</sup>, affinché non si dicesse che si era intrapresa la guerra per impadronirsi delle loro ricchezze piuttosto che per l'offesa ricevuta. **6.** Allo stesso modo in tutte le guerre puniche, benché i Cartaginesi, durante gli intervalli di pace e le tregue, avessero commesso molte azioni crudeli, i nostri non approfittarono mai dell'occasione per fare delle rappresaglie; cercavano di agire

**51.1.** Omnis homines, patres conscripti, qui de rebus dubiis consultant, ab odio, amicitia, ira atque misericordia vacuos esse decet. **2.** Haud facile animus verum providet, ubi illa officunt, neque quisquam omnium lubidini simul et usui paruit. **3.** Ubi intenderis ingenium, valet; si lubido possidet, ea dominatur, animus nihil valet. **4.** Magna mihi copia est memorandi, patres conscripti, quae reges atque populi ira aut misericordia impulsu male consuluerint. Sed ea malo dicere, quae maiores nostri contra lubidinem animi sui recte atque ordine fecere. **5.** Bello Macedonico, quod cum rege Perse gessimus, Rhodiorum civitas magna atque magnifica, quae populi Romani opibus creverat, infida et adversa nobis fuit. Sed postquam bello confecto de Rhodiis consultum est, maiores nostri, ne quis divitiarum magis quam iniuriae causa bellum inceptum diceret, impunitos eos dimisere. **6.** Item bellis Punicis omnibus, quom saepe Carthaginenses et in pace et per indutias multa nefaria facinora fecissent, numquam ipsi

**1. se sei preda della passione:** *libido è quod libet*, “ciò che a uno piace”, l'arbitrio, mentre l'utilità impone una valutazione razionale delle scelte.

**2. guerra Macedonica:** la terza guerra macedonica, conclusa da Lucio Emilio Paolo in seguito alla vittoria di Pidna (169 a.C.).

**3. li lasciarono impuniti:** l'affermazione non è vera, perché alla fine della guerra i Rodi perdettero le loro province asiatiche.

sempre secondo la loro dignità piuttosto che, infierire contro di quelli, anche se a buon diritto. **7.** Così pure voi, o senatori, dovete tener conto di voi stessi, affinché presso di voi non possa di più la scelleratezza di Publio Lentulo e degli altri che la vostra dignità, e non pensiate maggiormente alla vostra ira che alla vostra buona reputazione. **8.** Infatti se si può trovare una pena adeguata al male da loro compiuto, io approvo anche un provvedimento eccezionale; ma se la grandezza del misfatto supera ogni umana credenza, io penso che si debbano applicare quelle pene che siano stabilite dalle leggi. **9.** La maggior parte di coloro che hanno espresso il loro parere prima di me, con un linguaggio forbito e brillante, hanno commiserato la sventura dello Stato<sup>4</sup>. Hanno enumerato le crudeltà della guerra e i mali che toccano ai vinti, vergini e fanciulli rapiti, figli strappati dalle braccia dei genitori, madri di famiglia costrette a subire le voglie dei vincitori, case e templi spogliati, stragi, incendi, infine in ogni luogo armi, cadaveri sangue e lutto [...].

**20.** Della pena posso dir questo, che è pura verità: nel lutto e nelle miserie la morte è il riposo dagli affanni; non è un tormento, anzi dissolve tutti i mali umani e non schiude né angosce né gioie. **21.** Ma, per gli dèi immortali, perché non hai aggiunto alla tua proposta che i congiurati fossero sottoposti prima alla fustigazione? Forse perché lo vieta la legge Porcia<sup>5</sup>? **22.** Ma ugualmente altre leggi dispongono che ai cittadini già condannati a morte non si tolga la vita, ma si conceda l'esilio. **23.** O forse perché è più duro essere fustigato che ucciso? Quale pena è grave o troppo aspra per chi risulta colpevole di un tanto delitto? **24.** Se poi è una pena troppo leggera fustigarli, come può darsi che si tema la legge per fatti poco

per occasionem talia fecēre: magis quid se dignum foret, quam quid in illos iure fieri posset, quaerebant. **7.** Hoc item vobis providendum est, patres conscripti. Ne plus apud vos valeat P. Lentūli et ceterorum scelus quam vostra dignitas, neu magis irae vestrae quam famae consulatis. **8.** Nam si digna poena pro factis eorum reperitur, novom consilium adprōbo; sin magnitudo sceleris omnium ingenia exuperat, his utendum censeo, quae legibus comparata sunt. **9.** Plerīque eorum, qui ante me sententias dixerunt, compositae atque magnifice casum rei publicae miserati sunt. Quae belli saevitia esset, quae victis adciderent, enumeravēre: rapti virgines, pueros; divelli liberos a parentum complexu; matres familiarum pati quae victoribus conlubuissent; fana atque domos spoliari; caedem, incendia fieri; postremo armis, cadaveribus, cruore atque luctu omnia complēri. [...]

**20.** De poenā possum equidem dicere, id quod res habet, in luctu atque miseriis mortem aerumnarum requiem, non cruciatum esse; eam cuncta mortalium mala dissolvere; ultra neque curae neque gaudio locum esse. **21.** Sed per deos immortalis, quam ob rem in sententiam non addidisti, uti prius verberibus in eos animadvorteretur? An quia lex Porcia vetat? **22.** At aliae leges item condemnatis civibus non animam eripi, sed exilium permitti iubent. **23.** An quia gravius est verberari quam necari? Quid autem acerbum aut nimis grave est in homines tanti facinoris convictos? **24.** Sin

**4. hanno commiserato ... Stato:** l'ammirazione dichiarata per l'eleganza formale degli oratori precedenti (in questo caso per la maggior parte di

loro) è un luogo comune dell'oratoria, quando si sta per esprimere un punto di vista del tutto diverso da essi.

**5. la legge Porcia:** è la legge propo-

sta dal tribuno Marco Porcio Leca, che prevedeva pene per chi avesse fustigato o messo a morte un cittadino romano senza l'appello al popolo.

importanti, quando è stata violata per più gravi? **25.** Ma invero, chi potrà criticare una sentenza di morte contro traditori della patria? L'occasione, il tempo, la fortuna, che dominano a loro volontà tutte le genti. **26.** Qualunque cosa accada, essi l'avranno ben meritata; però, voi, o senatori, riflettete bene<sup>6</sup> che ciò che deliberate non ricada su altri. **27.** Tutti gli esempi di illegalità nascono da casi in cui quell'illegalità fu giusta; ma quando il potere passa nelle mani di cittadini incapaci o meno onesti, quel nuovo esempio di illegalità, applicata contro chi l'aveva ben meritato, viene rivolto contro cittadini incolpevoli e innocenti. [...]

**40.** Quando la repubblica s'ingrandì e la moltitudine dei cittadini accrebbe la forza dei partiti, si cominciarono a opprimere gli innocenti e a commettere arbitri di tal fatta; allora fu approvata la legge Porcia e con essa altre leggi con cui si concedeva l'esilio ai rei di pena capitale. **41.** Io, o senatori, ritengo che questo motivo sia di grandissima importanza perché non si approvi l'innovazione che ora si propone. **42.** Certamente ebbero più virtù e saggezza coloro che costruirono con forze modeste un così vasto impero che non noi, che a malapena sappiamo mantenere ciò che così bene essi hanno creato. **43.** Allora si debbono mettere in libertà costoro e mandarli ad accrescere l'esercito di Catilina? Niente affatto. Ma ecco il mio parere: si confiscino i loro beni, si tengano i rei in prigione affidandoli ai municipi che posseggono i migliori presidi; per l'avvenire intorno a costoro non si facciano più proposte in Senato né discorsi al popolo; se qualcuno trasgredisce, il Senato deve dichiararlo nemico dello Stato e della salvezza pubblica.

(Trad. R. Ciaffi)

---

quia levius est, quī convēnit in minore negotio legem timere, quom eam in maiore neglexeris? **25.** At enim quis reprehendet quod in parricidas rei publicae decretum erit? Tempus dies fortuna, quouis lubido gentibus moderatur. **26.** Illis merito adcidet quicquid evenerit; ceterum vos, patres conscripti, quid in alios statuatis, considerate. **27.** Omnia mala exempla ex rebus bonis orta sunt. Sed ubi imperium ad ignaros eius aut minus bonos pervēnit, novom illud exemplum ab dignis et idoneis ad indignos et non idoneos transfertur. [...]

**40.** Postquam res publica adolevit et multitudine civium factiones valere, circumveniri innocentes, alia huiusce modi fieri coepere, tum lex Porcia aliaeque leges paratae sunt, quibus legibus exilium damnatis permissum est. **41.** Hanc ego causam, patres conscripti, quo minus novom consilium capiamus, in primis magnam puto. **42.** Profecto virtus atque sapientia maior illis fuit, qui ex parvis opibus tantum imperium fecere, quam in nobis, qui ea bene parta vix retinemus. **43.** Placet igitur eos dimitti et augeri exercitum Catilinae? Minime. Sed ita censeo: publicandas eorum pecunias, ipsos in vinculis habendos per municipia, quae maxime opibus valent; neu quis de iis postea ad senatum referat neve cum populo agat; qui aliter fecerit, senatum existumare eum contra rem publicam et salutem omnium facturum.

**6. riflettete bene:** il ragionamento di Cesare va prendendo forma: i congiurati meritano le punizioni più severe, ben oltre la morte, ma la proposta di Silano comporta un precedente rischioso per lo stato romano.

► **UN DISCORSO "DELIBERATIVO"** Il discorso di Cesare (come anche la risposta di Catone, che si può leggere nel successivo par. 52) sono esempi di **oratoria deliberativa**: ossia di quel genere oratorio che ha lo scopo di orientare la decisione di un'assemblea dimostrando cosa è opportuno o non opportuno fare. A questo genere appartengono, ancora oggi, i discorsi che i deputati tengono nelle sedi istituzionali (per es. in parlamento) o nelle assemblee politiche. Cesare tiene la sua orazione in Senato, per questo i suoi destinatari, i senatori, sono frequentemente apostrofati con la locuzione *patres conscripti*; si tratta di una formula ufficiale che fonde assieme quelle che erano in origine le due componenti del Senato romano: i *patres* (i nobili di nascita, i "patrizi") e i *conscripti* ("gli iscritti": ossia i plebei che dopo la cacciata dei Tarquini erano stati chiamati a riempire i posti liberi in Senato). Coerente con la natura deliberativa del discorso è la notevole concentrazione di **termini e locuzioni** che fanno riferimento all'**attività consultiva e decisionale**: il verbo *consulo* (parr. 4,5 e 4,7) che significa in origine "riunire per deliberare", quindi "deliberare" nonché il sostantivo corradicale *consilium*, "la decisione" o "la delibera" (parr. 8 e 40: nella locuzione *consilium capere* "prendere una decisione") e il suo derivato, *consulto* (par. 1), sinonimo di *consulo*. Altri verbi legati all'attività deliberativa sono *provideo* "vedo prima", quindi "provvedo" (par. 2,7) e *statuo* "fisso", "stabilisco" (par. 26); inoltre, l'impersonale *placet* (par. 43) "sembra opportuno", quindi "è oggetto di approvazione", usato nelle formule ufficiali per indicare le delibere del Senato (*senatui placet*). Infine l'oratore riferisce il suo punto di vista ricorrendo ad *adprobo* (par. 8) "approvo", "trovo giusto" (da *probus* "buono", "giusto") al solenne e ufficiale *censeo* (par. 43) "dichiaro". Il discorso si conclude con il **pronunciamento ufficiale di Cesare**, il suo "parere" che tecnicamente si definisce *sententia* (da *sentio* che significa in primo luogo "pensare"). Il pronunciamento è espresso in forma indiretta (par. 43): acquisisce così maggiore formalità e ufficialità; queste caratteristiche sono inoltre garantite dall'impiego di un linguaggio tecnico e formalizzato (*sed ita censeo* è la formula ufficiale per dichiarare la propria *sententia*).

► **UNA STRUTTURA ARTICOLATA** Il discorso di Cesare si sviluppa secondo i **dettami della retorica**: si apre con un'introduzione (parr. 1-4: *exordium*) in cui l'oratore invita i *patres* a non prendere una decisione sotto l'influenza dell'*ira* e della *lubido* (la passione incontrollata). La parte centrale del discorso è occupata dall'*argumentatio*, l'esposizione dei propri argomenti (parr. 5-42); notevole, in apertura, il riferimento agli *exempla* (parr. 5-7), ossia ai casi esemplari del passato (oggi diremmo

i "precedenti") in cui il Senato romano si è trovato, come nel momento presente, a dover decidere in condizioni di **forte pressione psicologica**. Ma le argomentazioni utilizzate sono diverse: non lasciarsi travolgere dalle passioni aizzate di chi è favorevole alla pena di morte (par. 9); infliggere ai congiurati una pena adeguata (par. 20) e conforme alle leggi (parr. 21 s. e 40), attenersi al modello dei *maiores* che hanno fatto grande Roma (par. 42). Il discorso giunge quindi alla **conclusione** (par. 43: *peroratio*) in cui Cesare pronuncia ufficialmente la sua *sententia*: punire i congiurati con l'esproprio dei beni, la prigione, l'interdizione dalla vita pubblica.

► **GLI ARGOMENTI DI CESARE: RAZIONALITÀ ...** Cesare fonda la sua *sententia* su un concetto di carattere generale: fin dall'*exordium* insiste infatti sulla **necessità di prendere decisioni** con la mente sgombra dalle passioni, quali che siano (par. 1: *ab odio, amicitia, ira atque misericordia vacuos esse decet*; si noti la serie di sostantivi, organizzata in coppie di opposti). La **passione** capricciosa e irrazionale è indicata da *lubido* (parr. 3-4), che ha la stessa radice del verbo *libet* ("piace") e indica dunque un desiderio estemporaneo e istintivo, che annulla la razionalità, ossia l'*animus* (la contrapposizione è chiara in 3: *si lubido possidet ... animus nihil valet*). Dalla *lubido*, secondo Cesare, si sono lasciati trascinare coloro che si sono pronunciati prima di lui (par. 9: *qui ante me sententias dixerunt*): i loro discorsi, infatti, enumeravano gli orrori che la congiura avrebbe potuto scatenare (*belli saevitia*), mirando evidentemente a sconvolgere l'uditorio. Cesare ostenta un **atteggiamento lucido e razionale** anche nel valutare oggettivamente la pena di morte che gli avversari propongono per i catilinari: la morte non è di per sé una punizione crudele, perché consente di sottrarsi a un vero castigo (par. 20); qui Cesare ricorre a un concetto di natura filosofica, condiviso dalla dottrina epicurea: l'idea che nell'aldilà (*ultra*) non ci siano né premi né castighi e che tutto finisca con la morte, è espressa anche da Lucrezio (III, vv. 830 ss.).

► **... E LEGALITÀ** Ma soprattutto, Cesare si mostra estremamente **rispettoso delle tradizioni e delle leggi** su cui Roma ha fondato la sua grandezza e che vietavano di infliggere la morte ai *cives*. Frequente è il riferimento alle *leges* (parr. 21; 22; 40): notevole, in particolare, il richiamo alla *lex Porcia*, che vietava di infliggere punizioni corporali ai cittadini romani e che era stata voluta da Catone il vecchio, proprio dall'antenato, quindi, di quel Porcio Catone con cui Cesare si scontra in questo dibattito; il riferimento non sarà privo di ironia.